



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roma, 22/07/2009

Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Titolario: 06.05.02

Prot.: 66391

Alle DIREZIONI MARITTIME
TUTTE

Alle CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE

E.p.c. Direzione Generale per il
trasporto marittimo e per le
via d'acqua interne
SEDE

E.p.c. Centri di Formazione
TUTTI

Argomento: **Problematiche urgenti per il personale marittimo. –**

- Decreto Ministeriale 30.11.2007 relativo alle "Qualifiche ed abilitazioni professionali per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti nella Gente di mare";
- Decreto Ministeriale 23.07.2008 nr. 141 relativo al "Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.P.R. 9 maggio 2001, nr. 324".-

Com'è noto, il decreto 30.11.2007 in argomento ha introdotto le nuove qualifiche ed abilitazioni professionali per il settore di coperta e macchina per gli iscritti alla gente di mare ed i requisiti necessari per ottenere le relative certificazioni. Lo stesso, al comma 4 dell'articolo 20, ha anche previsto che i marittimi in possesso delle abilitazioni professionali di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2000 devono chiedere la conversione delle stesse nei diciotto mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, avvenuta il 1.2.2008. **Pertanto tali conversioni dovranno essere effettuate entro il 31.7.2009.**

Occorre sottolineare, peraltro, che alle Capitanerie di porto risultano successivamente pervenute:

- la circolare titolo: gente di mare – serie: XIII – n. 17 del 17 dicembre 2008, il cui comma C.1 sembrerebbe prevedere necessaria la conversione dei soli certificati non conformi alle nuove denominazioni delle abilitazioni, oltre che nel caso di primo rilascio e rinnovo;

- la risposta ad un quesito avanzato da un marittimo – da parte della Direzione Generale - pervenuta per conoscenza alla Capitaneria di Porto di Catania, con la quale è stato precisato che i certificati rilasciati in conformità al decreto ministeriale 5 ottobre 2000 sono da considerare validi, senza necessità di procedere ad alcuna conversione, sino alla naturale scadenza degli stessi;
- alcune risposte della D.G. a quesiti proposti da armatori, dalle quali si evince che i certificati saranno convertiti solo alla scadenza.

Le predette disposizioni hanno, fra l'altro, ingenerato un dubbio interpretativo relativamente alla necessità di sostituire solo i certificati che recavano le diciture previste dai decreti ministeriali 5.10.2000 e 22.12.2000 (es. Comandante di terza classe, Direttore di seconda classe, Ufficiale di navigazione di seconda classe) e non anche quelli che riportavano le denominazioni dei titoli secondo quanto poi successivamente previsto dal decreto ministeriale 30.12.2007.

I quesiti in proposito sollevati da parte di alcune Capitanerie di porto, in ordine alla derogabilità del termine fissato dal D.M. sopracitato (31.07.2009), non hanno trovato riscontro.

In relazione a quanto sopra:

- preso atto dei dubbi interpretativi sopra prospettati, che hanno comportato anche un approccio non omogeneo da parte delle Capitanerie di Porto rispetto alle singole situazioni trattate, con conseguente disorientamento dell'utenza marittima ed armatoriale;
- in considerazione dell'approssimarsi del 31 luglio (data termine del periodo temporale entro cui procedere alla conversione predetta);
- nelle more della soluzione definitiva della questione;
- non essendo ormai concretamente attuabile l'obiettivo fissato dal D.M. in oggetto;

si ritiene che il predetto termine del 31 luglio non debba intendersi tassativo, atteso anche che l'Amministrazione Marittima Italiana ha informato l'IMO, ai fini della sola introduzione dei modelli antifrode (Circolare nr. STCW.2/17 in data 27.11.2007- all.1), che i certificati rilasciati secondo il precedente modello resteranno in vigore sino alla loro sostituzione. Resta inteso che, ad istanza dei marittimi interessati, anche in presenza di certificati non ancora scaduti, dovrà procedersi al rilascio del nuovo modello. In tal caso, se il marittimo ha già maturato il requisito di navigazione minima prevista per il rinnovo, il certificato dovrà essere rilasciato con validità quinquennale, mentre nel caso di mancanza del predetto requisito lo stesso sarà rilasciato con la data di scadenza prevista dal precedente certificato.

Con l'occasione si ricorda che il 31 luglio risulta essere anche il termine temporale di scadenza, previsto dall'allegato 1 (punto C.5) della Circolare nr.17 del 17.12.2008, termine entro il quale coloro che, avendo conseguito uno dei titoli di natura codicistica per esami superati tra il 1.2.2002 e le ultime sessioni d'esame autorizzate con i vecchi programmi nell'anno 2008, devono richiedere il primo rilascio di un certificato IMO. E' stato da più parti segnalato che tale coincidenza ha fatto recentemente registrare un notevole aumento di domande per l'effettuazione dei previsti corsi di formazione, e quindi una indisponibilità di posti presso le strutture autorizzate alla frequenza dei relativi moduli di addestramento necessari alla conversione delle abilitazioni dei marittimi (es. radar arpa sar/btw – medical care).

In relazione a quanto sopra, considerato che il rispetto del termine sopracitato non è più attuabile a cura dei marittimi, il predetto termine viene prorogato alla data del 31 gennaio 2010.

Al fine poi di venire incontro alle difficoltà sopraprospettate, si invitano le Capitanerie di porto ad accettare le istanze di primo rilascio o di conversione di certificati

IMO con riserva dell'accertamento del possesso degli attestati di frequenza dei corsi previsti, entro la sopracitata data del 31 gennaio 2010. In tal caso, i lavoratori marittimi dovranno provare o autocertificare, in uno all'istanza, le date ed il centro di formazione presso cui hanno effettuato la prenotazione relativa alla frequenza dei corsi previsti. I Centri di formazione, che leggono la presente per conoscenza, sono pregati di rilasciare al lavoratore marittimo una nota di prenotazione ed inoltre di aderire alle richieste di informazione che giungessero dalle Capitanerie di porto al fine di consentire alle stesse di effettuare la necessaria attività di verifica, nel caso di presentazione di autocertificazione.

La predetta procedura sia adottata anche per il rinnovo, ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 23 luglio 2008 n. 141, dei certificati scaduti, nonché per la sostituzione degli attestati di superamento dei corsi di addestramento prevista dall'art. 6 comma 2 dello stesso decreto, da effettuarsi per entrambi i casi entro il 10 settembre 2009.

IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI





Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Roma, 20 LUG. 2009

Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
Reparto VI
Indirizzo telegrafico: MARICOGECAP

Titolario: 06.05.02

Prot.: 65712

Alle DIREZIONI MARITTIME
TUTTE

Alle CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE

E.p.c. Direzione Generale per il
trasporto marittimo e per le
via d'acqua interne
SEDE

Argomento: Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 – Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio (MAMS) - Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 – Disciplina dell'addestramento teorico pratico per la certificazione di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio veloci (MABEV).

Com'è noto i decreti direttoriali in argomento prevedono la necessità, per i marittimi in possesso dei certificati rilasciati secondo la normativa precedente, di provvedere alla loro conversione entro 18 mesi dell'entrata in vigore degli stessi, avvenuta il 28.2.2008.

In relazione a ciò questo Comando Generale, prevedendo in tale fascia temporale una numericamente rilevante richiesta, da parte di marittimi, di partecipazione a sessioni d'esami per la conversione delle precedenti abilitazioni nelle nuove, provvedeva ad emanare, con circolare titolo: personale marittimo – serie: certificati e abilitazioni - n. 001 in data 2 aprile 2009, la nuova tabella relativa alla periodicità di effettuazione delle sessioni d'esame presso le Capitanerie di porto, invitando anche le stesse a compiere ogni utile sforzo per aderire alle richieste di sedute straordinarie provenienti dal ceto armatoriale.

In considerazione del fatto che, nonostante gli sforzi compiuti dalle Capitanerie di porto, continuano a giungere richieste di posticipo della data di termine del periodo temporale entro cui procedere alle conversioni, fissata per il 31 agosto p.v., questo Comando Generale, al fine di evitare nocimento alla marineria nazionale, dispone, in via eccezionale, la proroga del termine di scadenza, previsto dall' art. 6 di entrambi i D.D. in argomento, di mesi 6, in modo che la stessa coincida con la data del 28.2.2010, al fine di scongiurare in tal modo, il rischio di paralisi che potrebbe coinvolgere i traffici nazionali in un periodo delicato come quello relativo alla stagione estiva, ove maggiore risulta

l'utilizzazione del mezzo di trasporto navale sia per l'attività crocieristica che di quella di trasporto di passeggeri e merci da/per le isole.
Resta inteso che le certificazioni rilasciate secondo la normativa precedente manterranno la loro validità sino al 28.2.2010.

IL COMANDANTE GENERALE
Amm. Isp. Capo (CP) Raimondo POLLASTRINI

